

1. Quesito n. 1

In riferimento al requisito: “non essere percettore di alcun reddito da lavoro dipendente o autonomo per prestazioni riferibili al periodo dal 12 marzo 2020 al 15 giugno 2020”, Se un lavoratore si è visto interrompere la tournée ma l’impresa ha comunque pagato le 12 giornate minime, previste dal CCNL, tale circostanza è causa escludente dall’accesso al bando?

Risposta

Tale circostanza non è ostativa ai fini della presentazione dell’istanza per la concessione del bonus, in quanto rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 19, comma 1, del CCNL (Chiusura del teatro per causa di forza maggiore).

Nell’ambito delle verifiche a campione il beneficiario dovrà, poi, dimostrare che il reddito percepito nel periodo 12 marzo/15 giugno rientra nella fattispecie di cui all’art. 19, comma 1, del CCNL Teatri (personale artistico).

2. Quesito n. 2

In merito alla modalità di pagamento: l’iban immesso nella domanda deve essere necessariamente di un conto postale o bancario, o va bene anche la postepay evolution con iban (o similari)?

Risposta

Prima di inserire l’IBAN nel modello di domanda accertarsi presso i propri gestori che l’iban indicato sulle stesse è abilitato a ricevere bonifici e che non ci siano vincoli d’importo. Non è ammesso il libretto postale, Come modalità di pagamento non è ammesso il libretto postale.

3. Quesito n. 3

L’IBAN deve essere necessariamente intestato al richiedente il bonus?

Risposta

Sì, l’IBAN deve essere intestato al richiedente il bonus.

4. Quesito 4

Questo nuovo bonus una tantum stanziato in data 11-12-2020 può essere usufruito da coloro che hanno già fatto domanda per il primo bonus in data 25-09-2020 o hanno ricevuto bonus statali di natura emergenziale o Cassa Integrazione o altre tipologie di bonus?

Risposta

Ai sensi dell’art. 6, comma 3 e 4, dell’avviso il presente bonus non è cumulabile con il bonus professionisti/lavoratori autonomi della Regione Campania, con il precedente bonus regionale per i lavoratori

dello spettacolo e con altri sostegni regionali una tantum di natura emergenziale, mentre è cumulabile con sostegni al reddito quali cassa integrazione e altri sostegni statali una tantum di natura emergenziale